



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. 33 bis/2019**

**(Proc. P.A. 41/19)**

## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 18 del mese di luglio 2019 così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente f.f.

Avv. Stefano Ciulli – Componente

Avv. Paolo Clarizia – Relatore

per decidere in ordine alla conferma o alla revoca dell'ordinanza di sospensione cautelare (n.33/2019) dell'affiliazione del C.I. "Valle Castiglione" (affiliazione n. 124374), emessa in data 15 luglio 2019.

### **Premesso che**

- nell'ambito del procedimento PA 41/19, in data 11 luglio 2019 è stata depositata dal Procuratore Federale una richiesta di sospensione cautelare dell'affiliazione del C.I. "Valle Castiglione" e, per l'effetto, di divieto di svolgimento di qualsivoglia attività equestre federale;
- invero, nel corso di un diverso procedimento l'ufficio del Procuratore Federale acquisiva informazioni circa asserite condizioni di salute e peso gravemente pregiudicate di taluni equidi presenti presso le strutture del predetto circolo ippico;
- a seguito dell'avvio del procedimento l'ufficio del Procuratore Federale affidava con lettera n. 4457 del 19 giugno 2019 ai medici veterinari, dottori Guido Castellano e Graziano A. Ippedico, il compito di redigere una relazione tecnica in merito allo stato di benessere dei cavalli presenti presso il C.I. "Valle Castiglione";
- i predetti medici veterinari il 9 luglio 2019, a seguito di sopralluogo ispettivo effettuato presso il predetto circolo ippico il 20 giugno 2019, depositavano la richiesta relazione tecnica con la quale concludevano: *"l'attività ispettiva condotta ha evidenziato gravi carenze nell'aspetto gestionale della scuderia e soprattutto della cura e del mantenimento dei cavalli che renderebbero opportuno un quanto mai tempestivo cambio di rotta al fine di migliorarne le condizioni di benessere; allo stesso modo sarebbe auspicabile un intervento delle Autorità Competenti al fine di analizzare nel dettaglio tutta la documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia amministrativa e sanitaria riguardo la registrazione degli animali e lo smaltimento delle biomasse"*;
- in particolare, gli incaricati medici veterinari constatavano: *i) un avanzato stato di degrado dei box; ii) lettieri ospitanti cavalli ricoperte di feci e costituite da trucioli di legno misto a segatura in*

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

---



Federazione Italiana Sport Equestri

---

quantità scarsa; *iii*) locali adibiti a magazzino e spogliatoi con annessi servizi igienici in condizioni di manutenzione pessime e di scarsa igiene generale; *iv*) il deposito di letame senza alcun contenimento particolare presso un prato sottostante a uno dei campi di sabbia; *v*) la presenza di equidi privi di documenti identificativi e dei documenti necessari per l'accertamento della registrazione in anagrafe, nonché l'assenza di un registro di carico e scarico dei cavalli; *vi*) situazioni sanitarie generali scadenti nella maggior parte degli equidi, soprattutto in relazione allo stato di nutrizione (tre cavalli "magri", quattro cavalli "molto magri", quattro cavalli "sottopeso"); *vii*) assenza di materiale stoccato nelle strutture del circolo ippico in quantità soddisfacente rispetto al fabbisogno giornaliero dei cavalli *ivi* scuderizzati;

- all'esame della documentazione in atti, il Procuratore Federale ha ritenuto i fatti rappresentati gravi e accertati, nonché la sussistenza della *"concreta possibilità che l'incolpando/gli incolpandi, nelle more dell'espletamento di procedimento disciplinare, non adottino le misure necessarie a rimuovere le gravi carenze riscontrate in sede di ispezione veterinaria, reiterando quindi nella condotta illecita; e ciò con un potenziale aggravamento delle condizioni di salute degli equidi"*.

#### **Rilevato che**

- ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia Fise questo Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare e ha accolto l'istanza della Procura Federale, ordinando – con ordinanza del 15.7.2019, pubblicata in pari data sul sito web istituzionale della FISE – al C.I. "Valle Castiglione" la sospensione dell'affiliazione e il divieto di svolgimento all'interno del predetto circolo di qualsivoglia attività federale;

- in particolare, il Tribunale ha desunto dalla Relazione Tecnica depositata dalla Procura Federale circostanziati e concordanti indizi di colpevolezza circa le contestate gravi inadempienze e violazioni della regolamentazione federale e sanitaria, sia in relazione al corretto mantenimento degli equidi, sia alla sicurezza e alle condizioni delle strutture, sia all'adempimento degli obblighi amministrativi;

- quanto al requisito del *periculum in mora*, anche alla luce della scarsa conoscenza circa le buone pratiche di alimentazione dei cavalli e delle ulteriori normative rilevanti per la gestione di circoli ippici del sig. Maurizio Tucci – acclarata dai medici veterinari –, questo tribunale ha ritenuto sussistere il fondato pericolo che nelle more del procedimento disciplinare non siano adottate adeguate misure per rimuovere le gravi carenze riscontrate e che le eventuali attività federali possano aggravare lo stato degli equidi, con il rischio di conseguenze gravi e irreparabili alla salute degli stessi;

- in ultimo il Tribunale, secondo la prospettazione fornita dalla Procura Federale, ha ritenuto i fatti contestati gravi.

#### **Considerato che**

Con la predetta ordinanza del 15 luglio 2019 questo Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del 3° comma dell'art. 52 del Regolamento Giustizia l'audizione del rappresentante legale *pro tempore* del

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it

---



Federazione Italiana Sport Equestri

---

C.I. “Valle Castiglione” per il giorno 18 luglio 2019, debitamente comunicata all’indirizzo pec indicato nella scheda di affiliazione FISE (come attestato dalla certificazione in atti di avvenuta consegna);

- a tale udienza né la parte né eventuali difensori sono comparsi;
- il Tribunale si è riservato;

**Considerato altresì che**

- il C.I. “Valle Castiglione”, nonostante la ricezione della comunicazione di fissazione dell’audizione – come attestato dalla ricevuta di posta elettronica certificata – non è comparso, rinunciando, quindi, di fatto al diritto di essere sentito, previsto dal 3° comma dell’art. 52 R.G. FISE;
- quanto sopra premesso, rilevato e considerato questo Tribunale, essendo rimaste immutate, all’esito della concessione del termine per essere audito, le condizioni che hanno determinato l’emissione della misura cautelare a carico del C.I. “Valle Castiglione”, visto l’art. 52, comma 3 del Regolamento Giustizia FISE;

**Conferma**

l’ordinanza n. 33 del 15 luglio 2019.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al legale rappresentante *pro tempore* del C.I. “Valle Castiglione”, ne curi la pubblicazione sul sito della FISE ai fini dell’immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 18 luglio 2019.

PRESIDENTE F.F.: *f.to* Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: *f.to* Avv. Stefano Ciulli

RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia